

# **Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi**

**(OITE-PT)**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 9, 14 capoverso 1, 15a capoverso 2 e 32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005<sup>1</sup> sulla protezione degli animali;

visti gli articoli 32 capoverso 1 e 37 della legge del 9 ottobre 1992<sup>2</sup> sulle derrate alimentari;

visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1, 53a capoverso 2 e 56 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966<sup>3</sup> sulle epizoozie;

in applicazione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>4</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo),

*ordina:*

## **Capitolo 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto e campo di applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina i requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari, i controlli e i provvedimenti relativi all'importazione e al transito, permanenti o temporanei, di animali e prodotti animali da Paesi terzi e all'esportazione di animali e prodotti animali verso Paesi terzi.

<sup>2</sup> Essa si applica inoltre all'importazione e al transito di pesci vivi, sperma animale, ovuli ed embrioni dall'Islanda e all'esportazione di questi animali e prodotti animali verso l'Islanda.

<sup>3</sup> Essa non si applica al transito di derrate alimentari di origine animale nel traffico aereo internazionale destinate alla ristorazione di bordo e il cui trasporto prosegue a bordo dello stesso aeromobile.

RS .....

- 1    **RS 455**
- 2    **RS 817.0**
- 3    **RS 916.40**
- 4    **RS 0.916.026.81**

**Art. 2** Diritto applicabile

<sup>1</sup> Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano l'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>5</sup> sulle epizoozie (OFE) e l'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>6</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni dei seguenti atti normativi:

- a. ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008<sup>7</sup>;
- b. ordinanza del 4 settembre 2013<sup>8</sup> sulla circolazione di specie di fauna e di flora protette;
- c. ordinanza del ...<sup>9</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia.

**Art. 3** Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *territorio d'importazione*: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione).
- b. *Paesi terzi*: tutti i Paesi eccetto gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia;
- c. *prodotti animali*: tutti i possibili vettori di agenti epizootici, in particolare:
  1. sperma animale, ovuli ed embrioni;
  2. derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale;
  3. sottoprodotti di origine animale;
  4. fieno e paglia.
- d. *sottoprodotti di origine animale*: i corpi di animali nonché le carcasse di animali e prodotti di origine animale non destinati all'uso alimentare, interi o in parti, greggi o trasformati;
- e. *certificato sanitario*: documento rilasciato dalle autorità competenti del Paese di provenienza che attesta la provenienza di una partita nonché l'ottemperanza ai requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;
- f. *DVCE*: documento veterinario comune di entrata secondo il regolamento (CE) n. 282/2004<sup>10</sup> nonché il regolamento (CE) n. 136/2004<sup>11</sup>;

<sup>5</sup> RS 916.401

<sup>6</sup> RS 817.02

<sup>7</sup> RS 455.1

<sup>8</sup> RS 453.0

<sup>9</sup> RS ...

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario che provengono da Paesi terzi e sono introdotti nella Comunità, GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11; da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 585/2004, GU L 91 del 30.3.2004, pag. 17.

- g. *TRACES*: sistema informatico veterinario conforme alla decisione 2004/292/CE<sup>12</sup>;
- h. *partita*: un numero di animali della stessa specie o di prodotti animali dello stesso genere trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso Stato o, in caso di regionalizzazione per ragioni di polizia sanitaria, dalla stessa regione, destinati alla stessa azienda di destinazione e che possono figurare sullo stesso DVCE;
- i. *importatore*: persona fisica o giuridica responsabile per l'importazione;
- j. *persona soggetta all'obbligo di dichiarazione*: le persone cui all'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005<sup>13</sup> sulle dogane;
- k. *impresa che presta servizi di sdoganamento*: impresa che, su incarico degli esercenti di aeroporti, garantisce il collegamento tra le compagnie aeree e le imprese di spedizione (handling agent);
- l. *azienda di destinazione*: sede nella quale vengono fisicamente trasportati gli animali o i prodotti animali;
- m. *posto d'ispezione frontaliero*: installazione in cui vengono effettuati i controlli veterinari di confine.

## Capitolo 2: Importazione

### Sezione 1: Condizioni

#### Art. 4 Principio

<sup>1</sup> Per l'importazione di animali e prodotti animali si applicano le condizioni d'importazione armonizzate dell'UE, per quanto concerne in particolare:

- a. gli Stati, le regioni e le aziende da cui è autorizzata l'importazione di animali e prodotti animali;
- b. i requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;
- c. i necessari documenti di accompagnamento;
- d. le misure di quarantena prescritte;
- e. le misure cautelative da adottare temporaneamente.

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da Paesi terzi, GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11; da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 494/2014, GU L 139 del 14.5.2014, pag. 11.

<sup>12</sup> Decisione della Commissione, del 30 marzo 2004, sull'introduzione del sistema TRACES e sulla modifica della decisione 92/486/CEE, GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63; da ultimo modificata dalla decisione 2005/515/CE, GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29.

<sup>13</sup> RS **631.0**

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) designa gli atti normativi determinanti dell'UE. Esso stabilisce inoltre le ulteriori garanzie sanitarie da fornire in aggiunta ai certificati sanitari dell'UE per:

- a. gli animali della specie bovina;
- b. gli animali della specie suina;
- c. i gallinacci.

<sup>3</sup> Per animali e prodotti animali per cui l'UE non prevede condizioni d'importazione armonizzate, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può stabilire condizioni d'importazione concernenti le epizoozie, le norme di protezione degli animali e l'igiene delle derrate alimentari. A tal fine può effettuare un'analisi dei rischi nel Paese di provenienza.

<sup>4</sup> In caso di elevati rischi di epizoozie e per l'igiene delle derrate alimentari, l'USAV può stabilire oneri supplementari o vietare l'importazione.

#### **Art. 5** Condizione di importazione in caso di prescrizione di quarantena

Gli animali per i quali è stata prescritta una quarantena dopo l'importazione possono essere importati solo previa autorizzazione della stazione di quarantena da parte del veterinario cantonale competente.

#### **Art. 6** Animali soggetti a oneri particolari

I seguenti animali possono essere importati agli scopi sotto indicati soltanto qualora siano trasportati alle aziende di destinazione riconosciute dalle autorità cantonali competenti per lo scopo corrispondente:

- a. primati, predatori (*Carnivora*), marsupiali australasiani carnivori (*Dasyuromorphia*), leporidi (*Lagomorpha*) e api (*Apiformes*): per scopi formativi, espositivi e di ricerca nonché per la conservazione della specie;
- b. pesci: per scopi di ricerca.

#### **Art. 7** Prodotti animali soggetti a oneri particolari

<sup>1</sup> I seguenti prodotti animali possono essere importati soltanto qualora siano trasportati in un'azienda di destinazione che dispone di una specifica autorizzazione cantonale:

- a. prodotti animali per i quali l'UE prevede condizioni d'importazione armonizzate e per i quali, in base a tali condizioni, sussistono rischi più elevati di epizoozie e per l'igiene delle derrate alimentari. Il DFI designa tali prodotti;
- b. reimportazioni (art. 10);
- c. prodotti animali che sono stati trasportati nell'azienda di destinazione per essere sottoposti al controllo dell'igiene e all'analisi di sostanze estranee nella selvaggina (art. 31).

<sup>2</sup> Si applicano gli oneri particolari di cui agli articoli 29 e 76.

**Art. 8** Condizioni eccezionali per l'importazione di determinate varietà di carne bovina da Stati che non vietano l'uso di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali.

<sup>1</sup> La carne bovina delle voci di tariffa 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 o 0202.3091, proveniente da Stati in cui l'impiego di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali non è vietato, può essere importata anche in assenza di un certificato sanitario riconosciuto dall'UE, purché:

- a. sia importata in Svizzera per via aerea diretta attraverso un posto d'ispezione frontaliero autorizzato;
- b. sia accompagnata da un certificato sanitario valido per l'importazione in Svizzera; e
- c. sia destinata esclusivamente al consumo nel territorio doganale svizzero.

<sup>2</sup> Inoltre, l'importatore di carne bovina di cui al capoverso 1 e tutti gli acquirenti successivi devono garantire all'Amministrazione delle dogane, con un vincolo d'impiego, di:

- a. tenere una contabilità delle merci;
- b. indicare nei documenti di vendita e fornitura, a ogni cessione di carne bovina, che quest'ultima è destinata esclusivamente al consumo nel territorio doganale svizzero; e
- c. rispettare i requisiti di dichiarazione e di trasformazione ai sensi dell'articolo 30.

<sup>3</sup> La procedura ai sensi del capoverso 2 e i controlli sono retti per analogia dagli articoli 2 lettera c, 6–8 e 23–25 dell'ordinanza del DFE del 4 aprile 2007<sup>14</sup> sulle agevolazioni doganali.

<sup>4</sup> L'eccezione non si applica ai preparati e ai prodotti a base di carne bovina.

**Art. 9** Dichiarazione di carne bovina ai sensi dell'articolo 8

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 8, la carne bovina deve essere dichiarata al più tardi al momento del controllo veterinario di confine per quanto concerne l'eventuale impiego di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali, indicando tale menzione sull'imballaggio più esterno, conformemente all'articolo 3 capoverso 1 ODAgr<sup>15</sup>.

<sup>2</sup> La dichiarazione deve essere effettuata in una delle lingue ufficiali o in inglese. Le dichiarazioni devono essere conformi all'articolo 5 ODAgr.

**Art. 10** Reimportazione delle partite respinte

<sup>1</sup> I prodotti animali che, successivamente all'esportazione, sono respinti da un terzo Stato possono essere reimportati qualora presentino un certificato, in originale o in copia autenticata, rilasciato dall'autorità che ha respinto la partita, in cui si motiva il respingimento e si conferma che:

<sup>14</sup> RS 631.012

<sup>15</sup> RS 916.51

- a. durante l'immagazzinamento sono stati rispettati i requisiti imposti dalla legislazione sulle derrate alimentari;
- b. non si è verificato in alcun momento il pericolo di una contaminazione incrociata;
- c. la partita non è stata manipolata in alcun modo.

<sup>2</sup> Qualora i prodotti animali siano conservati in contenitori sigillati e la sigillatura sia intatta, la conferma di cui al capoverso 1 lettera c non è necessaria.

<sup>3</sup> I prodotti animali reimportati possono essere ritrasportati solo nell'azienda di provenienza indicata sul permesso d'esportazione.

#### **Art. 11** Campioni commerciali e campioni da analizzare

<sup>1</sup> Per l'importazione di prodotti animali che non soddisfano le condizioni d'importazione armonizzate, l'USAV può rilasciare un permesso qualora sia previsto l'utilizzo di prodotti animali per:

- a. campioni commerciali destinati a esposizioni; oppure
- b. campioni per studi particolari o analisi.

<sup>2</sup> I prodotti animali di questo genere possono essere utilizzati soltanto allo scopo stabilito nel permesso. È vietato il loro utilizzo per l'alimentazione umana.

<sup>3</sup> Una volta soddisfatto lo scopo di utilizzo, i prodotti animali devono essere riesportati nel loro Stato di provenienza oppure eliminati conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 25 maggio 2011<sup>16</sup> concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

#### **Art. 12** Importazione nel traffico turistico per il consumo privato

<sup>1</sup> Il DFI stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nel traffico turistico di prodotti animali destinati al consumo privato.

<sup>2</sup> L'USAV provvede a informare i viaggiatori.

#### **Art. 13** Partite trasportate per posta e per corriere destinate a privati

Per le derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale, spedite tramite servizi di posta o di corriere dagli Stati terzi a privati domiciliati nel territorio d'importazione, si applicano per analogia le disposizioni relative all'importazione nel traffico turistico per il consumo privato.

<sup>16</sup> RS 916.441.22

## Sezione 2: Obbligo di controllo di confine

### Art. 14 Principio

<sup>1</sup> Il DFI stabilisce per quali voci della tariffa doganale è prescritto un controllo veterinario di confine in caso di importazione.

<sup>2</sup> In Svizzera sono soggette a controllo veterinario di confine tutte le partite:

- a. per le quali è prescritto un controllo veterinario di confine; e
- b. che non sono già state sottoposte a un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell'UE, in Islanda o in Norvegia.

### Art. 15 Posti adibiti all'importazione in Svizzera delle partite soggette all'obbligo di controllo

<sup>1</sup> Gli animali e i prodotti animali provenienti da Paesi terzi, soggetti a un controllo veterinario di confine in Svizzera, possono essere importati solo per via aerea attraverso i posti d'ispezione frontalieri autorizzati per i rispettivi animali o prodotti animali.

<sup>2</sup> L'allegato 11 dell'Accordo stabilisce:

- a. i posti d'ispezione frontalieri autorizzati in Svizzera;
- b. le categorie di animali e prodotti animali che possono essere importate e i posti d'ispezione frontalieri abilitati a effettuare tali importazioni.

<sup>3</sup> L'USAV pubblica in Internet l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri autorizzati.

## Sezione 3: Registrazione e notificazione preventiva

### Art. 16 Registrazione nel sistema informatico TRACES

<sup>1</sup> Al momento dell'importazione di partite soggette a un controllo veterinario di confine in Svizzera, devono essere registrate nel sistema informatico TRACES le seguenti persone fisiche e giuridiche:

- a. l'importatore;
- b. la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione;
- c. l'azienda di destinazione.

<sup>2</sup> Gli importatori e le persone soggette all'obbligo di dichiarazione fanno richiesta di registrazione presso l'USAV, le aziende di destinazione presso le autorità cantonali competenti. Essi devono comunicare immediatamente i cambiamenti di indirizzo alla rispettiva autorità.

<sup>3</sup> Le persone registrate hanno accesso ai dati relativi alle partite inviate da loro stessi o su loro incarico e possono completare o modificare prima dei controlli i dati inseriti.

<sup>4</sup> Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso di formazione dell'USAV. La frequenza di questo corso è gratuita.

**Art. 17** Notificazione preventiva presso il servizio veterinario di confine

<sup>1</sup> L'importazione di partite soggette a un controllo veterinario di confine in Svizzera deve essere notificata al servizio veterinario di confine prima del loro arrivo.

<sup>2</sup> Per questo va compilata la parte 1 del DVCE nel sistema informatico TRACES e trasmessa, firmata, al rispettivo posto d'ispezione frontaliero.

<sup>3</sup> L'importatore è responsabile della notificazione preventiva. Egli può incaricare, per tale compito, uno spedizioniere o una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione;

<sup>4</sup> La notificazione preventiva deve essere effettuata al più tardi:

- a. per gli animali: un giorno lavorativo prima dell'atterraggio dell'aeromobile.
- b. per i prodotti animali: al momento dell'atterraggio dell'aeromobile.

**Art. 18** Notificazione preventiva presso le autorità cantonali competenti

L'importatore deve notificare preventivamente al veterinario cantonale l'importazione di:

- a. sperma, ovuli ed embrioni della specie suina: al più tardi dieci giorni prima dell'importazione;
- b. animali ad unghia fessa, gallinacci (*Galliformes*), palmipedi (*Anseriformes*) e struzioniformi (*Struthioniformes*): al più tardi sei giorni prima dell'importazione.

## Sezione 4: Identificazione e certificati sanitari

**Art. 19** Identificazione dell'imballaggio più esterno delle partite

<sup>1</sup> Al momento dell'importazione, l'imballaggio più esterno delle partite di prodotti animali deve recare un marchio di identificazione conforme alle prescrizioni dell'UE.

<sup>2</sup> Il DFI designa gli atti normativi determinanti dell'UE.

**Art. 20** Certificati sanitari

<sup>1</sup> I certificati sanitari devono essere validi per l'intera partita. Essi devono essere allegati in originale alla partita.

<sup>2</sup> I certificati sanitari devono essere firmati dall'autorità competente. Laddove previsto, i certificati possono essere firmati anche da una persona abilitata della società autorizzata alla loro emissione.

<sup>3</sup> Il DFI stabilisce gli ulteriori requisiti formali dei certificati sanitari.



## Sezione 5: Trasporto

### Art. 21 Igiene

<sup>1</sup> Tutti i mezzi di trasporto, gli impianti, i dispositivi e le apparecchiature utilizzati per il trasporto internazionale di animali e prodotti animali devono essere mantenuti puliti e, se necessario, disinfettati.

<sup>2</sup> La paglia e altri prodotti agricoli simili che sono serviti da materiale d'imballaggio nonché strame e fieno provenienti da mezzi di trasporto degli animali e aeromobili devono essere eliminati immediatamente e in maniera innocua dopo il trasporto.

### Art. 22 Temperature

<sup>1</sup> Per tutta la durata del trasporto di prodotti animali devono essere rispettati i livelli di temperatura indicati nel certificato sanitario.

<sup>2</sup> Le partite per cui il certificato sanitario prevede un trasporto a livello di temperatura "temperatura ambiente" possono anche essere trasportate refrigerate.

## Sezione 6: Controllo, custodia doganale, deposito doganale e deposito franco doganale

### Art. 23 Presentazione al controllo veterinario di confine

<sup>1</sup> La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare al servizio veterinario di confine gli animali e i prodotti animali soggetti a un controllo veterinario di confine in Svizzera, affinché effettui il controllo secondo le istruzioni dello stesso.

<sup>2</sup> Essa deve, immediatamente dopo l'atterraggio dell'aeromobile:

- a. trasferire gli animali e i prodotti animali negli appositi locali del posto d'ispezione frontaliero;
- b. consegnare al servizio veterinario di confine i necessari documenti di accompagnamento.

<sup>3</sup> I controlli veterinari di confine si svolgono esclusivamente durante gli orari di apertura del posto d'ispezione frontaliero. Se il controllo non può essere effettuato il giorno dell'atterraggio dell'aeromobile, la partita resta in aeroporto.

<sup>4</sup> Per le partite nel traffico postale, l'USAV può, in casi motivati, autorizzare procedure in deroga al capoverso 2, qualora si assicuri che ciò non comporterà un rischio accresciuto di introduzione di epizootie.

### Art. 24 Partite sotto custodia dell'ufficio doganale

<sup>1</sup> Se una partita di prodotti animali rilasciata dal servizio veterinario di confine resta sotto custodia dell'ufficio doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve:

- a. conservare una copia del DVCE;
- b. registrare la data di arrivo della partita all'ufficio doganale; e
- c. registrare la data dell'imposizione doganale.

<sup>2</sup> Se l'imposizione doganale è scaglionata, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve accludere a ogni frazione della partita una copia autenticata del DVCE e, per ogni frazione di partita, registrare la data dell'imposizione doganale.

<sup>3</sup> Le copie autenticate vanno richieste al servizio veterinario di confine.

<sup>4</sup> In caso di imposizioni scaglionate, le singole frazioni della partita devono essere completate con i dati relativi alla quantità o al peso verificati.

#### **Art. 25** Deposito doganale e deposito franco doganale

<sup>1</sup> Nei depositi doganali aperti e nei depositi franchi doganali del territorio d'importazione possono essere immagazzinate soltanto le partite sottoposte a un controllo veterinario di confine completo e rilasciate.

<sup>2</sup> Per attestare l'avvenuto controllo occorre presentare all'ufficio doganale competente, al momento dell'immagazzinamento, il DVCE emesso dal posto d'ispezione frontaliero corrispondente.

<sup>3</sup> Queste partite immagazzinate possono essere successivamente immesse in libera pratica senza ulteriori controlli da parte del servizio veterinario di confine.

### **Sezione 7: Proseguimento del trasporto fino a destinazione**

#### **Art. 26** Proseguimento del trasporto per via diretta

<sup>1</sup> Dopo l'immissione in libera pratica, i prodotti animali devono essere trasportati direttamente all'azienda di destinazione indicata sul DVCE.

<sup>2</sup> Dopo l'immissione in libera pratica, gli animali devono essere portati all'azienda di destinazione indicata sul DVCE o, se prescritto dalle condizioni d'importazione, posti in quarantena seguendo l'itinerario più diretto e senza essere trasbordati.

<sup>3</sup> Se vengono trasportati animali ad unghia fessa, gallinacci, palmipedi e struzioniformi non possono essere caricati altri animali.

<sup>4</sup> Il bestiame da macello può essere introdotto soltanto in grandi aziende di cui all'articolo 3 lettera k dell'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>17</sup> concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC).

#### **Art. 27** Documenti di accompagnamento

<sup>1</sup> Devono essere acclusi alla partita e fino all'azienda di destinazione indicata sul DVCE i seguenti documenti di accompagnamento:

<sup>17</sup> RS 817.190

- a. il DVCE;
- b. copie autenticate dei certificati sanitari.

<sup>2</sup> Nel momento in cui sono immessi in libera pratica, gli animali da allevamento della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza secondo gli articoli 27 e 28 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012<sup>18</sup> sull'allevamento di animali.

<sup>3</sup> I documenti di accompagnamento, ai sensi del capoverso 1, devono essere conservati per almeno tre anni presso l'azienda di destinazione.

#### **Art. 28** Identificazione degli animali

<sup>1</sup> L'identificazione e la registrazione degli animali secondo gli articoli 7–19a OFE<sup>19</sup> devono essere effettuate nell'azienda di destinazione. Se viene disposta una quarantena, tali operazioni devono essere effettuate nella stazione di quarantena.

<sup>2</sup> Gli animali da macello e i cavalli già registrati non devono essere identificati e registrati.

#### **Art. 29** Obblighi di notifica delle aziende

<sup>1</sup> L'azienda di destinazione deve notificare all'autorità cantonale competente l'arrivo di prodotti animali soggetti a oneri particolari ai sensi dell'articolo 7, entro tre giorni lavorativi dal rilascio della partita da parte del posto d'ispezione frontaliere. Se l'azienda non ottempera a tale obbligo, l'autorità cantonale può revocarle l'autorizzazione e infliggerle appropriate sanzioni.

<sup>2</sup> L'azienda di destinazione deve notificare al veterinario cantonale, al più tardi entro 24 ore dal loro arrivo, l'ingresso di :

- a. sperma, ovuli ed embrioni della specie suina;
- b. animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi.

#### **Art. 30** Oneri supplementari per la carne bovina ai sensi dell'articolo 8

<sup>1</sup> Per la carne bovina, al più tardi nella prima azienda di destinazione si deve apporre su ogni imballaggio contenente carne la dichiarazione secondo gli articoli 3 e 5 ODAGR in una delle lingue ufficiali.

<sup>2</sup> A ogni cessione di carne bovina all'interno del territorio doganale ai sensi dell'articolo 8, nei documenti di vendita e fornitura deve essere indicata la riserva d'impiego. Il DFI stabilisce i requisiti della riserva d'impiego.

<sup>3</sup> Le parti e le sezioni derivanti dal taglio o dalla preparazione delle carni bovine di cui all'articolo 8 possono essere fornite direttamente ai consumatori soltanto da parte di aziende di vendita al dettaglio. Esse devono recare dichiarazioni secondo il capoverso 1.

<sup>18</sup> RS 916.310

<sup>19</sup> RS 916.401

<sup>4</sup> La carne bovina ai sensi dell'articolo 8 può essere trasformata in preparati e prodotti a base di carne soltanto se tali prodotti sono forniti direttamente ai consumatori da parte di aziende di vendita al dettaglio. Essi devono recare dichiarazioni secondo il capoverso 1.

<sup>5</sup> Le parti e le sezioni di carne bovina ai sensi dell'articolo 8 non utilizzate secondo i capoversi 3 e 4 devono essere eliminate come materiale della categoria 3 conformemente all'OESA<sup>20</sup>.

#### **Art. 31** Sorveglianza della selvaggina di pelo e della selvaggina di piuma

La selvaggina di pelo importata con la pelle e la selvaggina di piuma non spennata devono essere oggetto di autocontrollo nell'azienda di destinazione secondo le disposizioni dell'OMCC<sup>21</sup> nonché di una sorveglianza veterinaria ufficiale.

### **Sezione 8: Obblighi delle persone coinvolte**

#### **Art. 32** Responsabilità per le partite e i documenti

Chiunque importi animali e prodotti animali è responsabile della conformità delle partite alle norme vigenti e della completezza dei documenti.

#### **Art. 33** Importatore

<sup>1</sup> L'importatore deve informare la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che la partita deve essere presentata al servizio veterinario di confine per un controllo completo o, se la partita viene importata in transito attraverso uno Stato membro dell'UE, l'Islanda o la Norvegia senza un controllo veterinario di confine completo, per un controllo definitivo.

<sup>2</sup> In caso di prodotti animali, l'importatore deve notificare alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione la temperatura alla quale tali prodotti devono essere immagazzinati (art. 22).

<sup>3</sup> Egli deve fornire in tempo utile le informazioni e i documenti necessari all'impresa che presta servizi di sdoganamento. L'importatore può anche incaricare uno spedizioniere di fornire in tempo utile le informazioni e i documenti necessari all'impresa che presta servizi di sdoganamento.

<sup>4</sup> In caso di partite trasportate per posta, ad eccezione delle partite private di cui all'articolo 13, l'importatore è responsabile di contrassegnare la partita in modo tale che sia riconoscibile dalla posta come soggetta al controllo veterinario di confine.

#### **Art. 34** Persona soggetta all'obbligo di dichiarazione

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve in particolare:

<sup>20</sup> RS 916.441.22

<sup>21</sup> RS 817.190

- a. coadiuvare il servizio veterinario di confine presentandogli le partite da controllare secondo le sue disposizioni e riprendendone possesso al termine; e
- b. trasmettere le istruzioni del servizio veterinario di confine alle persone competenti.

**Art. 35** Imprese che prestano servizi di sdoganamento

<sup>1</sup> Le imprese che prestano servizi di sdoganamento sono considerate persone soggette all'obbligo di dichiarazione.

<sup>2</sup> Le imprese che prestano servizi di sdoganamento devono fornire in tempo utile al servizio veterinario di confine le informazioni e i documenti necessari. Su richiesta, esse devono fornire al servizio veterinario di confine i manifesti di carico degli aeromobili, le lettere di vettura aerea e altri documenti.

<sup>3</sup> Al di fuori degli orari di apertura del servizio veterinario di confine, le imprese devono ricoverare nei locali del servizio adibiti per simili casi gli animali e i prodotti animali che giungono in aeroporto.

<sup>4</sup> Esse devono assicurarsi che gli animali siano, sotto la sorveglianza di guardiani di animali titolari di un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002<sup>22</sup> sulla formazione professionale:

- a. condotti al servizio veterinario di confine per il controllo;
- b. curati durante la loro permanenza in aeroporto.

**Art. 36** Esercenti degli aeroporti

<sup>1</sup> Gli esercenti degli aeroporti devono notificare all'USAV le imprese incaricate dei servizi di sdoganamento. Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente all'USAV.

<sup>2</sup> Essi devono richiamare l'attenzione delle imprese incaricate sugli obblighi ai sensi dell'articolo 35.

**Art. 37** Compagnie aeree

Spetta alle compagnie aeree sincerarsi degli orari di apertura relativi al controllo veterinario di confine.

**Art. 38** Servizi di corriere

<sup>1</sup> I servizi di corriere che non ricorrono a imprese che prestano servizi di sdoganamento sono considerati, per le partite sotto la loro responsabilità, come persone soggette all'obbligo di dichiarazione.

<sup>2</sup> In questi casi, essi devono adempiere agli obblighi di cui all'articolo 35 capoverso 2 nonché a tutti gli obblighi che la presente ordinanza assegna alle persone soggette all'obbligo di dichiarazione.

<sup>3</sup> Nel caso di partite adibite al consumo privato ai sensi dell'articolo 13, i servizi di corriere sono esonerati dagli obblighi di cui al capoverso 2.

### Capitolo 3: Transitio

#### Art. 39 Condizioni

<sup>1</sup> Per il transitio verso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia si applicano le condizioni d'importazione armonizzate dell'UE. Nel caso di animali e di prodotti animali per i quali l'UE non prevede condizioni d'importazione armonizzate, valgono gli oneri supplementari del Paese di destinazione, purché questi ultimi siano stati comunicati alla Svizzera.

<sup>2</sup> Per il transitio verso Paesi terzi tramite gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia si applicano le condizioni di transitio armonizzate dell'UE. Il DFI designa gli atti normativi determinanti dell'UE.

<sup>3</sup> Per il transitio verso Paesi terzi per via diretta si applicano le condizioni del Paese di destinazione. Le partite provenienti da Paesi terzi dai quali l'importazione è vietata per ragioni di polizia sanitaria non possono essere fatte transitare.

#### Art. 40 Disposizioni di transitio supplementari

Le seguenti disposizioni valide per l'importazione si applicano per analogia anche al transitio:

- a. articoli 14 e 15 (Obbligo di controllo di confine);
- b. articolo 16 capoverso 1 e articolo 17 (Registrazione e notificazione preventiva);
- c. articoli 19 e 20 (Identificazione e certificati sanitari);
- b. articolo 21 capoverso 1 e articolo 22 (Trasporto);
- e. articolo 23 (Presentazione al controllo veterinario di confine);
- f. articolo 27 capoverso 1 (Documenti di accompagnamento nel proseguimento del trasporto);
- g. articoli 32–38 (Obblighi delle persone coinvolte).

#### Art. 41 Notificazione preventiva

<sup>1</sup> In caso di transitio, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è responsabile della notificazione preventiva al servizio veterinario di confine.

<sup>2</sup> Per il transitio diretto verso Paesi terzi, il DVCE non deve essere compilato. L'USAV stabilisce le modalità con cui in questi casi deve essere effettuata la notificazione preventiva.

<sup>3</sup> Se durante il trasporto una partita deve essere trasbordata da un aeromobile a un altro, al momento della notificazione preventiva è necessario anche indicare l'ora prevista del trasbordo e l'eventuale luogo di immagazzinamento nell'area ufficiale.

#### **Art. 42**           Trasbordo in aeroporto

<sup>1</sup> Gli animali e i prodotti animali che non lasciano l'aeromobile e i prodotti animali trasbordati da un aeromobile a un altro entro 12 ore senza lasciare l'area ufficiale non devono essere condotti presso il servizio veterinario di confine per il controllo.

<sup>2</sup> Se il tempo di trasbordo per i prodotti animali eccede le 12 ore, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve comunicarlo immediatamente al servizio veterinario di confine secondo le istruzioni dello stesso.

<sup>3</sup> Se durante il transito verso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia la partita resta in aeroporto più di 48 ore, deve essere effettuata una seconda comunicazione.

<sup>4</sup> All'interno dell'aeroporto gli animali e i prodotti animali non possono lasciare il perimetro delimitato dall'Amministrazione delle dogane, salvo che ne sia stato autorizzato il trasporto con un veicolo stradale o ferroviario.

#### **Art. 43**           Depositi doganali, depositi franchi doganali nonché operatori che forniscono direttamente i prodotti di approvvigionamento ai mezzi di trasporto marittimo

<sup>1</sup> Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'UE, si applica l'articolo 12 della direttiva 97/78/CE<sup>23</sup>.

<sup>2</sup> Alle partite destinate a un operatore autorizzato secondo l'articolo 13 capoverso 1 lettera a della direttiva 97/78/CE e domiciliato nell'UE si applicano gli articoli 12 e 13 della direttiva summenzionata.

#### **Art. 44**           Proseguimento del trasporto

<sup>1</sup> Le partite che transitano via terra devono essere trasportate per via diretta in uno Stato membro dell'UE dopo il rilascio da parte del servizio veterinario di confine.

<sup>2</sup> Per le partite trasportate verso Paesi terzi con un veicolo stradale o ferroviario, si applicano i seguenti oneri particolari:

- a. Le partite devono essere trasportate in veicoli o contenitori sigillati dalle autorità.
- b. Le partite non possono essere né frazionate né trasbordate.
- c. Il trasporto deve sottostare a controllo doganale.

<sup>23</sup> Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9; da ultimo modificata dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.

**Art. 45** Documenti di accompagnamento

<sup>1</sup> In caso di transito verso un Paese terzo, il DVCE e gli originali dei certificati sanitari devono accompagnare la partita fino al confine esterno dell'Unione europea.

<sup>2</sup> In caso di transito diretto verso un Paese terzo, non è necessario accludere il DVCE in accompagnamento.

**Art. 46** Uscita dal territorio d'importazione

<sup>1</sup> Le partite provenienti da Paesi terzi che transitano per via diretta nel territorio di importazione attraverso uno Stato membro dell'UE, l'Islanda o la Norvegia verso un altro Paese terzo, devono lasciare entro 30 giorni dall'importazione il territorio d'importazione negli Stati membri dell'UE, in Islanda e in Norvegia.

<sup>2</sup> La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve notificare l'uscita delle partite dal territorio d'importazione al servizio veterinario di confine, presentando il DVCE allo stesso.

**Art. 47** Obblighi delle persone coinvolte

In caso di transito, le compagnie aeree che effettuano il trasporto della partita sono tenute a fornire in tempo utile all'impresa che presta servizio di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari.

**Capitolo 4: Esportazione****Art. 48** Principio

Chiunque esporti animali e prodotti animali è responsabile per:

- a. il rispetto delle condizioni d'importazione dei paesi importatori; e
- b. il rispetto delle condizioni di transito di eventuali Paesi di transito.

**Art. 49** Obblighi dell'esportatore

<sup>1</sup> L'esportatore deve informarsi sulle condizioni di importazione vigenti in quel momento nello Stato di destinazione, in particolare in merito ai certificati sanitari necessari.

<sup>2</sup> Egli è tenuto a procurarsi un modello aggiornato del certificato sanitario del Paese straniero interessato e a sottoporlo alle autorità cantonali competenti per la firma.

**Art. 50** Convalida e rilascio dei certificati sanitari stranieri da parte dell'USAV

<sup>1</sup> L'USAV convalida i certificati sanitari stranieri e ne autorizza il rilascio come modello per le autorità cantonali competenti qualora essi non contengano norme incompatibili con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e sulle epizootie.



<sup>2</sup> Su richiesta del Paese di destinazione e ai fini del rilascio da parte dell'autorità cantonale competente, l'USAV può anche autorizzare certificati d'esportazione che contengono condizioni non previste nella legislazione sulle epizootie e sulle derrate alimentari, in particolare:

- a. procedimenti diversi di fabbricazione, controllo e identificazione;
- b. requisiti diversi per i locali e le attrezzature;
- c. il controllo veterinario di aziende alimentari diverse da macelli e stabilimenti di sezionamento;
- d. lo svolgimento di analisi di laboratorio non autorizzate in Svizzera per l'accertamento di malattie.

<sup>3</sup> Il certificato sanitario di cui al capoverso 2 è rilasciato se:

- a. i prodotti animali non sono nocivi alla salute;
- b. le autorità competenti del Paese di destinazione hanno espressamente approvato le condizioni.

<sup>4</sup> L'USAV può inoltre stabilire requisiti formali per il rilascio di certificati sanitari stranieri. Esso pubblica questi modelli sotto forma di direttive tecniche destinate alle autorità cantonali.

<sup>5</sup> L'USAV può concludere con il Paese di destinazione un trattato sui certificati sanitari e sulle condizioni di cui al presente articolo.

**Art. 51** Firma dei certificati sanitari stranieri da parte delle autorità cantonali

<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente appone la propria firma sul certificato sanitario straniero sottoposto dall'esportatore, qualora:

- a. esso corrisponda a un modello già rilasciato dall'USAV;
- b. sia garantito che tutte le condizioni menzionate nel certificato sanitario sono soddisfatte.

<sup>2</sup> Se il certificato sanitario sottoposto non corrisponde a un modello già rilasciato dall'USAV, l'autorità cantonale competente trasmetterà detto certificato all'USAV per la convalida.

**Art. 52** Riconoscimento delle aziende esportatrici da parte delle autorità cantonali

<sup>1</sup> Su richiesta dell'azienda interessata, l'autorità cantonale competente effettua la procedura di riconoscimento e la sorveglianza degli animali e dei prodotti animali se il Paese di destinazione esige il riconoscimento ufficiale dell'azienda come azienda esportatrice.

<sup>2</sup> Il riconoscimento come azienda esportatrice viene rilasciato se l'azienda soddisfa i requisiti della legislazione sulle epizootie, sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali ed altri eventuali requisiti previsti dalla legislazione del Paese di destinazione.

<sup>3</sup> Se l'azienda ha già ottenuto un'autorizzazione di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>24</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, il riconoscimento come azienda esportatrice deve essere coordinato con tale autorizzazione.

<sup>4</sup> L'autorità cantonale competente comunica all'USAV la lista dei riconoscimenti rilasciati. Quest'ultimo tiene un registro delle aziende esportatrici riconosciute.

#### **Art. 53** Condizioni particolari per l'esportazione di sottoprodotti di origine animale

<sup>1</sup> I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto con un permesso dell'USAV:

- a. sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OESA,<sup>25</sup> eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/2011<sup>26</sup>;
- b. i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 ai sensi dell'articolo 7 OESA, eccettuati pelli, pellame, resti alimentari e prodotti sottoposti a sterilizzazione a pressione ai sensi dell'articolo 39 capoverso 3 OESA.

<sup>2</sup> L'USAV rilascia il permesso se:

- a. all'esportazione non si oppongono motivi di polizia sanitaria e viene garantito il rispetto delle condizioni d'importazione del Paese di destinazione;
- b. l'azienda esportatrice prova che, in caso di restrizioni alle importazioni da parte del Paese di destinazione, può eliminare i sottoprodotti di origine animale in Svizzera conformemente all'articolo 39 capoverso 2 OESA; e
- c. il Paese di destinazione ha approvato l'importazione dei sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2.

<sup>3</sup> Nei casi contemplati al capoverso 2 lettera b, l'USAV sottopone la domanda di esportazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente per lo stabilimento di eliminazione.

#### **Art. 54** Disposizioni particolari per i dispositivi medici

Se il Paese di destinazione richiede un controllo veterinario ufficiale per l'esportazione di dispositivi medici ai sensi all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000<sup>27</sup> sugli agenti terapeutici, si applicano gli articoli 48–52 e 104.

<sup>24</sup> **RS 817.02**

<sup>25</sup> **RS 916.441.22**

<sup>26</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014, GU L 165 del 04.06.2014, pag. 33.

<sup>27</sup> **RS 812.21**

## Capitolo 5: Controlli

### Sezione 1: Svolgimento

#### **Art. 55** Ufficio doganale

<sup>1</sup> L'ufficio doganale garantisce che le partite soggette in Svizzera a un controllo veterinario di confine lascino l'area ufficiale soltanto se:

- a. sono state rilasciate dal servizio veterinario di confine; e
- b. è garantito il pagamento delle tasse di cui all'articolo 102 capoverso 1 lettera a.

<sup>2</sup> Le partite importate contenenti prodotti animali soggetti a oneri particolari ai sensi dell'articolo 7 vengono rilasciate dalla dogana imponendo all'azienda di destinazione, conformemente all'articolo 29 capoverso 1, l'onere di notificare l'arrivo della partita entro tre giorni lavorativi dal rilascio della partita da parte del posto d'ispezione frontaliero.

<sup>3</sup> Nel caso di partite contenenti animali a unghia fessa, gallinacci, palmipedi e struzioniformi già sottoposte a un controllo veterinario di confine completo da parte di un posto d'ispezione frontaliero di uno Stato membro dell'UE, dell'Islanda o della Norvegia, l'ufficio doganale verifica la presenza di un DVCE. L'ufficio doganale notifica all'autorità cantonale competente l'eventuale assenza di un DVCE.

#### **Art. 56** Controlli veterinari di confine

<sup>1</sup> Le partite vengono controllate presso il posto d'ispezione frontaliero dal servizio veterinario di confine.

<sup>2</sup> Prima di effettuare un controllo, il servizio veterinario di confine esamina i dati in merito a:

- a. provenienza e azienda di provenienza;
- b. azienda di destinazione;
- c. esistenza di eventuali contestazioni.

<sup>3</sup> Il controllo di una partita deve comprendere i seguenti elementi:

- a. un controllo documentale;
- b. un controllo d'identità;
- c. un controllo fisico.

#### **Art. 57** Controllo documentale

In un controllo documentale, il servizio veterinario di confine verifica la completezza e la correttezza dei documenti e dei permessi che accompagnano la partita.

**Art. 58** Controllo d'identità

In un controllo d'identità, il servizio veterinario di confine verifica che i dati contenuti nei documenti di accompagnamento corrispondano con certezza alla partita.

**Art. 59** Controllo fisico

<sup>1</sup> Effettuando un controllo fisico, il servizio veterinario di confine esamina gli animali e i prodotti animali contenuti in una partita.

<sup>2</sup> Nel caso di prodotti animali può inoltre controllare in particolare l'imballaggio, la temperatura e il valore di pH.

<sup>3</sup> Il servizio può prelevare campioni e farli analizzare in laboratorio.

<sup>4</sup> Se viene prelevato un campione, la decisione sul rilascio di una partita può essere differita fino al risultato. In un simile caso, i campioni devono essere esaminati quanto prima.

<sup>5</sup> Il prelievo di campioni non dà luogo a risarcimenti.

**Art. 60** Documentazione dei controlli

<sup>1</sup> Il servizio veterinario di confine inserisce nel DVCE il risultato dei controlli e le misure prescritte tramite il sistema informatico TRACES.

<sup>2</sup> I risultati dei campioni sono inseriti nel DVCE non appena disponibili.

<sup>3</sup> I certificati sanitari sono conservati presso il servizio veterinario di confine. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione riceve una copia autenticata.

<sup>4</sup> In caso di rilascio di una partita, il servizio veterinario di confine consegna il DVCE debitamente compilato alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

**Sezione 2: Portata dei controlli****Art. 61** Importazione

In caso di importazione, ogni partita è sottoposta a un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico.

**Art. 62** Transito verso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda o la Norvegia

<sup>1</sup> In caso di transito verso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda o la Norvegia, sono necessari un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico per:

- a. i prodotti animali che restano in aeroporto per più di 48 ore;
- b. gli animali che vengono scaricati dall'aeromobile;
- c. gli animali da macello;
- d. gli animali e i prodotti animali il cui trasporto dall'aeroporto prosegue su strada.

<sup>2</sup> L'USAV può stabilire, d'intesa con l'autorità competente del Paese di destinazione, che il controllo d'identità e il controllo fisico degli animali e dei prodotti animali trasportati in aeromobile vengano eseguiti presso un posto d'ispezione frontaliere riconosciuto del Paese di destinazione secondo le disposizioni dell'articolo 8 numero 1 lettera b della direttiva 91/496/CEE<sup>28</sup>.

<sup>3</sup> È necessario soltanto un controllo documentale per:

- a. i prodotti animali che restano in aeroporto per più di 12 ore, ma non oltre 48 ore;
- b. gli animali che restano sull'aeromobile.

<sup>4</sup> Non è necessario alcun controllo per:

- a. i prodotti animali che restano in aeroporto per non oltre 12 ore;
- b. i prodotti animali che restano sull'aeromobile.

<sup>5</sup> Il servizio veterinario di confine può effettuare controlli supplementari se ciò si rivela opportuno per ragioni di salute degli animali, protezione degli animali e di sicurezza alimentare.

#### **Art. 63**           Transito verso Paesi terzi

<sup>1</sup> In caso di partite destinate al transito verso Paesi terzi, il servizio veterinario di confine effettua almeno un controllo documentale e un controllo d'identità.

<sup>2</sup> Nel caso di partite il cui trasporto dall'aeroporto prosegue su strada, il servizio veterinario di confine effettua sempre anche un controllo fisico.

<sup>3</sup> Il controllo si limita a una verifica del manifesto di carico per:

- a. gli animali trasbordati entro 12 ore da un aeromobile a un altro senza lasciare l'area ufficiale; oppure
- b. gli animali o i prodotti animali che non vengono scaricati dall'aeromobile.

<sup>4</sup> Le partite in transito di cui al capoverso 3 possono essere controllate a campione dal servizio veterinario di confine.

#### **Art. 64**           Esportazione

<sup>1</sup> Il servizio veterinario di confine può controllare le partite d'esportazione di animali e prodotti animali se esiste il sospetto che non siano conformi alla legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali, sull'allevamento di animali o sulle derrate alimentari.

<sup>2</sup> I Cantoni controllano il rispetto delle condizioni d'esportazione ed emettono i certificati d'esportazione attenendosi ai modelli dell'USAV.

<sup>28</sup> Direttiva del Consiglio 91/496/CEE, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56; da ultimo modificata dalla direttiva 2009/156/CE, GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

### Sezione 3: Rafforzamento e riduzione dei controlli

#### Art. 65 Rafforzamento dei controlli

<sup>1</sup> Il servizio veterinario di confine rafforza i controlli in caso di infrazione alla legislazione sulle epizootie o sulle derrate alimentari o qualora sussista il sospetto di tali infrazioni. In simili casi le partite possono essere sequestrate e il loro rilascio consentito soltanto in caso di esito favorevole degli esami di laboratorio.

<sup>2</sup> In caso di infrazione grave relativa all'importazione o al transito di prodotti animali, l'USAV dispone un rafforzamento dei controlli per tutte le partite aventi la stessa origine. Esso ordina il sequestro delle dieci partite successive e il loro rilascio soltanto in caso di esito favorevole degli esami di laboratorio. L'USAV collabora con i dirigenti dei posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri dell'UE, dell'Islanda e della Norvegia e coordina la registrazione delle dieci partite da sequestrare.

<sup>3</sup> In caso di rischio generale elevato che nella regione o nel Paese d'origine le norme igieniche riguardanti le derrate alimentari non vengano rispettate, l'USAV può ordinare che i prodotti animali provenienti da questa regione o Paese siano sottoposti a esami di laboratorio ad ogni importazione e per ciascun transito in uno Stato membro dell'UE, in Islanda o in Norvegia e siano rilasciati soltanto in caso di esito favorevole di tali esami.

#### Art. 66 Riduzione dei controlli

L'USAV può ridurre la frequenza dei controlli fisici per l'importazione e il transito di prodotti animali in conformità con la decisione 94/360/CE<sup>29</sup> e, nel caso degli animali, in conformità con la direttiva 91/496/CEE<sup>30</sup>.

## Capitolo 6: Misure

### Sezione 1: Misure del servizio veterinario di confine

#### Art. 67 Rilascio di partite

<sup>1</sup> Il servizio veterinario di confine dispone il rilascio delle partite per l'importazione o il transito qualora esse non presentino lacune di alcun genere.

<sup>2</sup> Esso dispone se necessario:

- a. un proseguimento del trasporto nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza;
- b. una quarantena.

<sup>29</sup> Decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da Paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CCE del Consiglio, GU L 158 del 25. 6.1994, pag. 41; da ultimo modificata dalla decisione 2006/590/CE, GU L 240 del 2.9.2006, pag. 11.

<sup>30</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 62 cpv. 2.

**Art. 68** Partite non conformi

Una partita non è conforme qualora i controlli rilevino la mancata conformità alle condizioni di importazione o di transito. Essa è da considerarsi non conforme in particolare se:

- a. per le derrate alimentari, sono state superate le temperature di trasporto ammesse dalla legislazione sulle derrate alimentari o se durante il trasporto non sono stati rispettati i livelli di temperatura indicati nel certificato sanitario;
- b. le derrate alimentari sono palesemente avariate;
- c. la partita rappresenta un rischio per la salute umana o degli animali;
- d. per quanto riguarda i prodotti animali, non sono soddisfatte le condizioni previste nel Paese di origine concernenti lo stato sanitario e la sicurezza alimentare;
- e. per quanto riguarda gli animali, non sono soddisfatte le condizioni previste nel Paese di provenienza concernenti lo stato sanitario e le misure di quarantena;
- f. gli animali sono infetti oppure si sospetta che siano infetti o portatori di un agente epizootico;
- g. gli animali non sono idonei al trasporto;
- h. il certificato sanitario o il DVCE non sono conformi alle norme vigenti; oppure
- i. il posto d'ispezione frontaliero non è riconosciuto per il controllo della specie animale o della categoria di prodotti animali in questione.

**Art. 69** Misure in caso di partite non conformi

<sup>1</sup> Qualora le partite presentino lacune, il servizio veterinario di confine dispone una delle seguenti misure:

- a. sequestro;
- b. respingimento;
- c. trasformazione;
- d. confisca.

<sup>2</sup> Prima di decidere, esso consulta la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

<sup>3</sup> I certificati sanitari delle partite non conformi vengono annullati dal servizio veterinario di confine. A tal fine, il servizio appone su ogni pagina un timbro rosso che contiene in un riquadro rettangolare la parola "RESPINTO" in lettere maiuscole di 15 millimetri di altezza.

**Art. 70** Sequestro

<sup>1</sup> Il servizio veterinario di confine sequestra animali e prodotti animali al passaggio del confine o immediatamente dopo, se:

- a. si sospetta che siano vettori di un agente epizootico;
- b. vi è motivo di ritenere che non siano conformi alla legislazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari o alle disposizioni della presente ordinanza;
- c. vi sono dubbi sull'identità della partita, sui dati documentali relativi alla loro origine, alla loro destinazione o alle garanzie che li concernono;
- d. il proseguimento del trasporto non è possibile per ragioni di protezione degli animali.

<sup>2</sup> Il servizio veterinario di confine custodisce le partite sequestrate. In caso di importazione, i rischi sono assunti dall'importatore, in caso di transito dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

<sup>3</sup> Dopo il sequestro e a seconda della situazione, il servizio veterinario di confine decide un'ulteriore misura oppure il rilascio della partita. Prima di decidere, esso consulta la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

<sup>4</sup> Qualora fossero riscontrati eventuali rischi in un secondo tempo, il servizio veterinario di confine può avvisare l'autorità cantonale competente o l'autorità del Paese di destinazione in merito alle partite già rilasciate, e chiederne il sequestro.

#### **Art. 71**            Respingimento

<sup>1</sup> Il servizio veterinario di confine decide il respingimento delle partite non conformi.

<sup>2</sup> Il servizio veterinario di confine decide il respingimento delle partite entro un termine che esso deve stabilire, non superiore tuttavia a 60 giorni per i prodotti animali e a 10 giorni per gli animali vivi, purché non vi si oppongano ragioni contemplate dalla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari.

<sup>3</sup> Un respingimento in uno Stato diverso da quello di provenienza è consentito qualora l'autorità competente di questo Stato, presa conoscenza del motivo del respingimento, fornisca il suo assenso e l'importatore sia in grado di provarlo con un documento rilasciato dalla stessa autorità.

#### **Art. 72**            Trasformazione

<sup>1</sup> Per i prodotti animali con lacune minime che non comportano alcun rischio di epizoozie il servizio veterinario di confine può deciderne la trasformazione, anziché il respingimento, in un prodotto non utilizzato per l'alimentazione umana o animale.

<sup>2</sup> Per la trasformazione possono essere utilizzati soltanto i metodi ammessi dal diritto in materia di derrate alimentari, di alimenti per animali e di epizoozie. È vietato effettuare diluizioni.

#### **Art. 73**            Confisca

<sup>1</sup> Il servizio veterinario di confine confisca:

- a. animali e prodotti animali sequestrati, qualora non siano stati rinviati entro il termine stabilito;



- b. animali e prodotti animali senza proprietario;
- c. i prodotti animali palesemente avariati e per i quali è stato accertato il superamento dei valori limite stabiliti dall'ordinanza del 26 giugno 1995<sup>31</sup> sulle sostanze estranee e sui componenti;
- d. gli animali morti;
- e. gli animali che non possono essere respinti per motivi contemplati dalla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari.

<sup>2</sup> I prodotti animali confiscati e gli animali morti vengono eliminati dall'USAV secondo le disposizioni dell'OESA<sup>32</sup>.

<sup>3</sup> Per gli animali confiscati può essere ordinata l'eutanasia.

#### **Art. 74**            Misure immediate

<sup>1</sup> Il servizio veterinario di confine ordina le misure immediate necessarie per evitare minacce alla salute degli animali ed eventuali danni ad altre partite.

<sup>2</sup> In caso di possibile minaccia per la salute degli animali, esso dispone in particolare:

- a. l'isolamento preventivo;
- b. le misure previste dall'OFE<sup>33</sup>;
- c. il ricovero, l'abbeveramento, l'alimentazione e la cura degli animali.

#### **Art. 75**            Ulteriori misure

<sup>1</sup> Il servizio veterinario di confine può ordinare la pulizia e la disinfezione di mezzi di trasporto, impianti, installazioni e apparecchiature.

<sup>2</sup> Può inoltre ordinare il divieto di caricamento su mezzi di trasporto inadatti.

## **Sezione 2: Obblighi di notifica alle autorità**

#### **Art. 76**            Notificazioni in caso di rilascio di importazioni di prodotti animali soggetti a oneri particolari

<sup>1</sup> Non appena una partita importata di prodotti animali soggetti a oneri particolari secondo l'articolo 7 è rilasciata dal servizio veterinario di confine, quest'ultimo informa del rilascio l'autorità cantonale competente tramite il sistema TRACES o via e-mail.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale competente per l'azienda di destinazione informa:

<sup>31</sup> RS 817.021.23

<sup>32</sup> RS 916.441.22

<sup>33</sup> RS 916.401

- a. mediante TRACES, al più tardi 15 giorni solari dopo il rilascio della partita, il posto d'ispezione frontaliero che ha comunicato la partenza della partita sull'arrivo della stessa nell'azienda di destinazione e sul risultato dei controlli;
- b. per e-mail o per fax, al più tardi 15 giorni lavorativi dopo il rilascio della partita, l'ufficio doganale competente in merito all'adempimento dell'onere o a un eventuale ritardo.

<sup>3</sup> Il servizio veterinario di confine informa l'Amministrazione delle dogane di ogni partita soggetta a oneri particolari.

**Art. 77**            Notificazioni in caso di transito di prodotti animali soggetti a oneri particolari

<sup>1</sup> Per i prodotti animali soggetti a oneri particolari in transito verso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia, sottoposti in Svizzera a un controllo veterinario di confine completo, il servizio veterinario di confine informa, mediante TRACES, l'autorità di controllo competente del Paese di destinazione.

**Art. 78**            Notificazioni e pubblicazioni delle aziende autorizzate per le importazioni soggette a oneri particolari

<sup>1</sup> Le autorità cantonali notificano all'USAV le aziende e le installazioni autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7.

<sup>2</sup> L'USAV pubblica un elenco delle aziende autorizzate e lo trasmette alla Commissione europea.

**Art. 79**            Notificazioni in caso di transito attraverso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda o la Norvegia a destinazione di Paesi terzi

<sup>1</sup> In caso di transito di partite attraverso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda o la Norvegia a destinazione di un Paese terzo, il servizio veterinario di confine informa mediante TRACES il posto d'ispezione frontaliero dal quale la partita lascerà il territorio d'importazione o uno Stato membro dell'UE, l'Islanda o la Norvegia a destinazione di un Paese terzo. Il posto d'ispezione frontaliero informa il servizio veterinario di confine non appena la partita ha lasciato lo Stato membro dell'UE, l'Islanda o la Norvegia.

<sup>2</sup> Se ha motivo di ritenere che una partita non abbia lasciato il territorio d'importazione o gli Stati membri dell'UE, l'Islanda o la Norvegia entro il termine previsto, il servizio veterinario di confine informa l'Amministrazione delle dogane. Quest'ultima compie ulteriori accertamenti. Se l'uscita dal territorio d'importazione, da uno Stato membro dell'UE, dall'Islanda o dalla Norvegia non può essere appurata dall'Amministrazione delle dogane, l'USAV informa gli Stati attraverso i quali doveva transitare la partita.

**Art. 80**            Notificazioni in caso di transito diretto verso Paesi terzi

Se un controllo di confine dell'UE, di Islanda o Norvegia notifica a un posto d'ispezione frontaliero svizzero che una partita in transito verso Paesi terzi lascerà la Svizzera per via aerea diretta verso il Paese terzo interessato, il posto d'ispezione frontaliero svizzero attesta l'avvenuto transito.

**Sezione 3: Misure al di fuori dei controlli del servizio veterinario di confine****Art. 81**            Misure relative al traffico per via navale sul Reno o per gli aeroporti privi di un posto d'ispezione frontaliero autorizzato

<sup>1</sup> Le partite soggette a un controllo veterinario di confine in Svizzera notificate per l'importazione o il transito per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto d'ispezione frontaliero autorizzato, vengono respinte dall'ufficio doganale.

<sup>2</sup> Se una partita respinta non può essere rispedita immediatamente, l'Amministrazione delle dogane informa le autorità veterinarie del Cantone sul cui territorio è ubicato l'ufficio doganale.

<sup>3</sup> Per i prodotti animali, le autorità veterinarie ordinano in questo caso l'immediata eliminazione controllata secondo le disposizioni dell'OESA<sup>34</sup>.

<sup>4</sup> Per gli animali vivi, le autorità veterinarie dispongono il trasporto immediato, nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza, verso un posto d'ispezione frontaliero autorizzato.

**Art. 82**            Misure nel traffico turistico e nel traffico postale

<sup>1</sup> Gli uffici doganali confiscano e dispongono l'eliminazione delle partite non conformi alle condizioni sull'importazione di prodotti animali nel traffico turistico di cui all'articolo 12.

<sup>2</sup> I servizi di posta e di corriere trasmettono le partite destinate a privati non conformi alle condizioni d'importazione di cui all'articolo 13 al servizio veterinario di confine. Il servizio veterinario di confine decide in merito alle ulteriori misure.

<sup>3</sup> Le partite confiscate devono essere eliminate secondo le disposizioni dell'OESA<sup>35</sup>. L'eliminazione delle partite compete alle autorità cantonali del luogo di confisca. In assenza di un posto d'ispezione frontaliero presso il luogo di confisca, la competenza spetta all'USAV.

**Art. 83**            Eliminazione delle derrate alimentari provenienti dalla ristorazione di bordo

<sup>1</sup> Le derrate alimentari di origine animale destinate alla ristorazione di bordo di aeromobili operanti nel traffico internazionale e che non proseguono la loro rotta

<sup>34</sup> RS 916.441.22

<sup>35</sup> RS 916.441.22

all'interno dello stesso aeromobile devono essere eliminate dalle aziende di catering secondo l'articolo 22 OESA<sup>36</sup>.

<sup>2</sup> Le modalità di eliminazione impiegate dalle aziende di catering devono essere autorizzate dal Cantone.

<sup>3</sup> Le aziende di catering comunicano all'USAV le modalità di eliminazione autorizzate. Eventuali modifiche vanno notificate senza indugio.

#### **Art. 84** Misure in caso di importazione, transito o esportazione illegali

<sup>1</sup> Se l'Amministrazione delle dogane, altri organi o privati al di fuori dei posti d'ispezione frontaliere autorizzati scoprono animali o prodotti animali per i quali sussistano sufficienti indizi di importazione, transito o esportazione illegali, l'autorità competente del Cantone sul cui territorio è stata effettuata la scoperta viene informata in merito.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale sequestra gli animali o i prodotti animali e prende i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute umana e degli animali. Se la notificazione non proveniva dall'Amministrazione delle dogane, quest'ultima va immediatamente avvisata.

<sup>3</sup> L'autorità può disporre esami veterinari, la quarantena, il respingimento o l'abbattimento degli animali. Essa elimina i prodotti animali secondo le disposizioni dell'OESA<sup>37</sup> oppure ordina tale eliminazione.

<sup>4</sup> L'autorità che ha ordinato il sequestro custodisce gli animali e i prodotti animali sequestrati in un luogo da essa designato, a spese e a rischio dell'autore dell'infrazione.

### **Sezione 4: Quarantena e sorveglianza veterinaria ufficiale**

#### **Art. 85** Quarantena

<sup>1</sup> Se è prescritta dalle condizioni d'importazione, la quarantena degli animali deve essere effettuata:

- a. in una stazione di quarantena riconosciuta dall'USAV che soddisfi i requisiti stabiliti dal DFI; oppure
- b. in un effettivo di animali che soddisfi i requisiti degli articoli 67 o 68 OFE<sup>38</sup>.

<sup>2</sup> Per gli uccelli ornamentali e quelli selvatici la quarantena deve essere effettuata in un'installazione conforme all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013<sup>39</sup>.

<sup>36</sup> RS 916.441.22

<sup>37</sup> RS 916.441.22

<sup>38</sup> RS 916.401

<sup>39</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, versione secondo GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1.

<sup>3</sup> Il veterinario cantonale stabilisce il modo in cui gli animali devono essere trasportati dall'ufficio doganale al luogo di quarantena e il decorso della quarantena. Quando sono decorsi i termini previsti e le analisi degli animali hanno dato un esito soddisfacente, egli decide la fine della quarantena.

<sup>4</sup> L'USAV emana direttive tecniche relative allo svolgimento delle quarantene.

**Art. 86** Sorveglianza veterinaria ufficiale

Se non è prescritta la quarantena, il veterinario cantonale può disporre una sorveglianza veterinaria ufficiale.

**Art. 87** Controlli e misure

<sup>1</sup> Il veterinario cantonale è responsabile dello svolgimento dei controlli in caso di quarantena e di sorveglianza veterinaria ufficiale.

<sup>2</sup> Su richiesta del veterinario cantonale, l'USAV decide in merito al seguito della procedura qualora le condizioni e gli oneri della decisione di quarantena non vengano adempiuti.

## **Capitolo 7: Organizzazione esecutiva**

### **Sezione 1: Servizio veterinario di confine**

**Art. 88** Gestione

<sup>1</sup> L'USAV gestisce il servizio veterinario di confine.

<sup>2</sup> Il servizio veterinario di confine effettua i controlli prescritti ai posti d'ispezione frontaliери riconosciuti e ordina le rispettive misure.

<sup>3</sup> L'USAV stabilisce gli orari di apertura del servizio veterinario di confine.

**Art. 89** Composizione

Il servizio veterinario di confine si compone di:

- a. una centrale;
- b. dirigenti dei posti d'ispezione frontaliери;
- c. veterinari di confine; e
- d. assistenti specializzati ufficiali.

**Art. 90** Dirigenti dei posti d'ispezione frontaliери

<sup>1</sup> I dirigenti dei posti d'ispezione frontaliери sono responsabili dell'attività e dei controlli nei posti d'ispezione frontaliери.

<sup>2</sup> Essi provvedono affinché ai controlli sia presente un numero sufficiente di veterinari di confine e di assistenti specializzati ufficiali.

**Art. 91** Veterinari di confine

<sup>1</sup> Durante lo svolgimento dei controlli deve essere presente un veterinario di confine.

<sup>2</sup> Il veterinario è responsabile della decisione finale.

**Art. 92** Assistenti specializzati ufficiali

I veterinari di confine possono far ricorso agli assistenti specializzati ufficiali per:

- a. l'esecuzione dei controlli;
- b. l'espletamento di mansioni e altre procedure amministrative.

**Art. 93** Formazione e perfezionamento

<sup>1</sup> I dirigenti dei posti d'ispezione devono attestare una formazione in qualità di veterinari ufficiali dirigenti conformemente all'ordinanza del 16 novembre 2011<sup>40</sup> concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.

<sup>2</sup> I veterinari di confine devono attestare una formazione in qualità di veterinari ufficiali conformemente all'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.

<sup>3</sup> Gli assistenti specializzati ufficiali sono formati dai veterinari di confine.

<sup>4</sup> I dirigenti dei posti d'ispezione tengono un registro sulla formazione e sul perfezionamento dei loro sottoposti.

<sup>5</sup> L'USAV organizza, in collaborazione con l'Amministrazione delle dogane, corsi di formazione e perfezionamento per il servizio veterinario di confine sull'esecuzione della legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e della legislazione doganale.

**Art. 94** Obbligo di informazione dell'Amministrazione delle dogane

Su richiesta, l'Amministrazione delle dogane fornisce all'USAV informazioni riguardo ai fatti importanti per l'esecuzione della presente ordinanza, gli consente di esaminare gli atti e lo informa in merito all'importazione, al transito e all'esportazione di animali e prodotti animali.

**Sezione 2: Posti d'ispezione frontalieri autorizzati****Art. 95** Sede

<sup>1</sup> I posti d'ispezione frontalieri devono trovarsi nell'area ufficiale di un ufficio doganale di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005<sup>41</sup> sulle dogane.

<sup>40</sup> RS 916.402

<sup>41</sup> RS 631.0

<sup>2</sup> Gli esercenti degli aeroporti mettono a disposizione i locali, le installazioni e gli impianti necessari.

<sup>3</sup> L'USAV corrisponde loro un'adeguata pigione.

#### **Art. 96**            Requisiti dei locali, delle installazioni e degli impianti

<sup>1</sup> Un posto d'ispezione frontaliero deve disporre dei locali, delle installazioni e degli impianti necessari allo svolgimento dei controlli da parte del servizio veterinario di confine.

<sup>2</sup> Le installazioni devono essere sistemate in modo da consentire procedure di lavoro continue, in cui sia escluso il rischio di contaminazione delle partite e sia garantita la separazione delle partite controllate da quelle non controllate.

<sup>3</sup> Il DFI definisce i requisiti dei locali, delle installazioni e degli impianti.

<sup>4</sup> L'USAV stabilisce quali installazioni tecniche devono essere presenti nei posti d'ispezione frontalieri.

#### **Art. 97**            Adeguamenti

<sup>1</sup> L'USAV esige dagli esercenti degli aeroporti un adeguamento dei locali entro un termine ragionevole, se:

- a. per determinate categorie di animali e prodotti animali i requisiti dei locali, delle installazioni e degli impianti non sono più soddisfatti; o
- b. se, a causa del traffico elevato, i locali non possono più adempiere alle loro funzioni.

<sup>2</sup> Se gli adeguamenti non vengono effettuati in tempo utile, fino all'eliminazione delle lacune il posto d'ispezione frontaliero non è più riconosciuto per le categorie di animali e prodotti animali in questione.

<sup>3</sup> L'esercente dell'aeroporto deve informare immediatamente le compagnie aeree al riguardo.

### **Sezione 3: Sistema informatico TRACES**

#### **Art. 98**            Registrazione

<sup>1</sup> Devono essere registrate nel sistema informatico TRACES le seguenti autorità:

- a. l'USAV;
- b. l'Amministrazione delle dogane;
- c. gli uffici dei veterinari cantonali;
- d. gli uffici dei chimici cantonali;
- e. i veterinari ufficiali;
- f. gli ispettori cantonali delle derrate alimentari.

<sup>2</sup> La registrazione nonché l'attualizzazione e la cancellazione dei dati sono effettuate dall'USAV.

<sup>3</sup> Le autorità registrate devono comunicare immediatamente all'USAV i cambiamenti d'indirizzo.

#### **Art. 99** Accesso

<sup>1</sup> Le autorità registrate hanno accesso a TRACES.

<sup>2</sup> Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso di formazione dell'USAV. La frequenza di questo corso è gratuita.

#### **Art. 100** Obblighi delle autorità cantonali

<sup>1</sup> Le autorità cantonali competenti effettuano registrazioni, attualizzazioni e cancellazioni in TRACES nell'ambito della propria sfera di competenza.

<sup>2</sup> Le autorità cantonali incaricate della gestione di TRACES hanno l'obbligo di frequentare regolarmente i corsi di aggiornamento dell'USAV.

#### **Art. 101** Coordinamento

<sup>1</sup> L'USAV coordina la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti in merito a TRACES.

<sup>2</sup> L'USAV può emanare direttive tecniche inerenti a TRACES.

### **Capitolo 8: Tasse e costi**

#### **Art. 102** Tasse e costi relativi all'importazione

<sup>1</sup> Sono a carico dell'importatore le seguenti tasse e costi relativi alle importazioni:

- a. le tasse per le prestazioni di servizi e le decisioni dell'USAV secondo l'ordinanza del 30 ottobre 1985<sup>42</sup> sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
- b. tutti i costi generati durante l'importazione dai provvedimenti e controlli disposti dalla Confederazione o dai Cantoni;
- c. i costi sostenuti per gli esami di laboratorio ai sensi dell'articolo 65 capoverso 3;
- d. i costi degli esami di laboratorio disposti nell'ambito di controlli a campione, se l'esito di tali esami è sfavorevole;
- e. tutti i costi di quarantena di cui all'articolo 85.
- f. i costi dovuti a un'analisi dei rischi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3.

<sup>42</sup> RS 916.472



<sup>2</sup> I costi degli esami di laboratorio sono fatturati direttamente dal laboratorio incaricato.

<sup>3</sup> L'importatore deve essere informato preventivamente circa la prevista entità dei costi per l'analisi dei rischi.

<sup>4</sup> I costi di custodia di cui all'articolo 23 capoverso 3 vengono fatturati alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

**Art. 103**        Tasse e costi relativi al transito

Le tasse e i costi relativi al transito sono fatturati alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 102 capoverso 1. L'articolo 102 capoversi 2-4 si applica per analogia.

**Art. 104**        Tasse e costi relativi all'esportazione

I costi dei servizi amministrativi relativi all'esportazione di animali e prodotti animali sono a carico del richiedente.

**Art. 105**        Riscossione da parte dei Cantoni

I Cantoni possono riscuotere tasse conformemente al diritto cantonale per le prestazioni di servizi fornite in esecuzione della presente ordinanza.

## Capitolo 9: Disposizioni procedurali

**Art. 106**        Decisioni e mezzi di ricorso

<sup>1</sup> I permessi e le altre decisioni dell'USAV sono disciplinati dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 1968<sup>43</sup> sulla procedura amministrativa. Per le opposizioni si applica inoltre l'articolo 59*b* della legge del 1° luglio 1966<sup>44</sup> sulle epizoozie.

<sup>2</sup> I ricorsi e le opposizioni rientranti nel campo d'applicazione della legislazione sulle derrate alimentari sono disciplinati dagli articoli 52 e 55 della legge del 9 ottobre 1992<sup>45</sup> sulle derrate alimentari.

<sup>3</sup> La procedura delle autorità cantonali d'esecuzione è disciplinata dal diritto procedurale del rispettivo Cantone.

**Art. 107**        Notificazione di infrazioni

Il veterinario ufficiale cantonale o il veterinario di confine notifica all'autorità competente per il perseguimento penale le infrazioni riscontrate alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e sull'allevamento del bestiame, in particolare quelle concernenti:

43    RS 172.021

44    RS 916.40

45    RS 817.0

- a. l'identità e la provenienza degli animali o dei prodotti animali;
- b. la tutela della salute umana e animale; o
- c. il rispetto dei valori limite di sostanze estranee.

#### **Art. 108** Perseguimento penale

<sup>1</sup> In caso di importazione o transito illegali, l'autorità cantonale competente per il perseguimento penale o l'USAV istruiscono un'azione penale. Se contemporaneamente sussiste una violazione della legge del 18 marzo 2005<sup>46</sup> sulle dogane o della legge del 12 giugno 2009<sup>47</sup> sull'IVA, l'Amministrazione delle dogane istruisce un'azione penale.

<sup>2</sup> L'Amministrazione delle dogane notifica ed esegue, su richiesta dell'USAV o dell'autorità cantonale competente per il perseguimento penale, i decreti penali e le decisioni penali per infrazioni che sono state oggetto di un'inchiesta da parte della stessa.

<sup>3</sup> In caso di esportazione illegale, è promosso un perseguimento penale da parte delle autorità cantonali competenti.

<sup>4</sup> È fatto salvo l'articolo 31 della legge del 9 ottobre 1992<sup>48</sup> sulle derrate alimentari.

### **Capitolo 10: Disposizioni finali**

#### **Art. 109** Esecuzione

<sup>1</sup> Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, l'esecuzione compete alla Confederazione.

<sup>2</sup> L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'USAV e all'Amministrazione delle dogane.

<sup>3</sup> L'USAV emana le direttive tecniche necessarie per assicurare un'esecuzione adeguata e uniforme.

#### **Art. 110** Adeguamenti delle norme tecniche

<sup>1</sup> L'USAV è autorizzato a inserire successivamente adeguamenti delle norme e dei regolamenti dichiarati applicabili che riguardano solamente dettagli tecnici d'importanza secondaria, relativamente a quanto segue:

- a. condizioni di importazione (art. 4 cpv. 2);
- b. identificazione dell'imballaggio più esterno delle partite (art. 19 cpv. 2);
- c. condizioni di transito (art. 39 cpv. 2).

<sup>46</sup> RS **631.0**

<sup>47</sup> RS **641.20**

<sup>48</sup> RS **817.0**

<sup>2</sup> Il DFI può inoltre autorizzare l'USAV ad effettuare adeguamenti tecnici in merito a:

- a. i prodotti animali soggetti a oneri particolari di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a che devono essere importati accompagnati da un certificato sanitario specifico;
- b. le condizioni per l'importazione nel traffico turistico di prodotti animali per il consumo privato di cui all'articolo 12.
- c. i requisiti relativi alle stazioni di quarantena di cui all'articolo 85 capoverso 1.

**Art. 111** Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

**Art. 112** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il ....

<sup>2</sup> L'articolo 35 capoverso 4 entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato*  
(art. 111)

## **Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

### **I**

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>49</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali;
2. l'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>50</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi;
3. l'ordinanza del 27 agosto 2008<sup>51</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi.

### **II**

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

#### **1. Ordinanza del 3 giugno 2005<sup>52</sup> sugli emolumenti dell'UFAM**

*Allegato numero 1 lettera c quinto trattino*

*Abrogato*

#### **2. Ordinanza del 23 novembre 2005<sup>53</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso**

*Art. 67 cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli uffici doganali effettuano i controlli necessari. È fatta salva la competenza prevista nell'ordinanza del ...<sup>54</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

<sup>49</sup> RS **916.443.10**

<sup>50</sup> RS **916.443.12**

<sup>51</sup> RS **916.443.13**

<sup>52</sup> RS **814.014**

<sup>53</sup> RS **817.02**

<sup>54</sup> RS ...

### **3. Ordinanza del 23 novembre 2005<sup>55</sup> concernente la macellazione e il controllo delle carni**

#### *Art. 2*

Qualora un Paese destinatario ponga esigenze particolari in merito all'esportazione di carni ed esiga il riconoscimento delle imprese esportatrici, si applicano inoltre le disposizioni dell'ordinanza del ...<sup>56</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

### **4. Ordinanza del 27 giugno 1995<sup>57</sup> sulle epizoozie**

#### *Art. 298 cpv. 2*

<sup>2</sup> Si controllano gli animali e le merci conformemente all'ordinanza del ...<sup>58</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

### **5. Ordinanza del ...<sup>59</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia**

#### *Art. 1 cpv. 2*

<sup>2</sup> Salvo diversa disposizione della presente ordinanza sono applicabili l'ordinanza del ...<sup>60</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi e l'ordinanza del ...<sup>61</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia.

#### *Art. 23a*            Comunicazione di dati

In caso di sospetta infrazione alla legislazione sulle epizoozie e sulla protezione degli animali, le società di trasporto sono tenute a comunicare su richiesta alle autorità d'esecuzione i dati relativi al detentore o alla persona autorizzata.

55    RS **817.190**

56    RS ...

57    RS **916.401**

58    RS ...

59    RS **916.443.14**

60    RS ...

61    RS ...

## 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985<sup>62</sup> sulle tasse dell'USAV

### *Art. 17a*

Per le partite importate o fatte transitare senza la necessaria notificazione preventiva di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del ...<sup>63</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi.

### *Art. 17b*            Disposizione di misure in caso di partite non conformi

Per le disposizioni circa il respingimento, la trasformazione o la confisca di partite, l'USAV riscuote una tassa di 120 franchi.

### *Art. 18 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> La tassa per il permesso di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del ...<sup>64</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi ammonta a 40 franchi se, in base a questo permesso, la partita non è soggetta al controllo di confine.

62 RS 916.472

63 RS ...

64 RS ...

